COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI

INDIGE	
~ .	PAG.
Congedo:	
Presidente	185
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	185
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152 sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili. (1681)	185
PRESIDENTE 185, 187, 188, 189, 190, TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore 186, 187, 189, 190,	188 191
HELFER	
dustria ed il commercio 188,	191
Disegno di legge (Discussione):	
Aumento del limite massimo di imposta stabilita per la Camera di commercio industria ed agricoltura di Venezia.	
$(1642) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	191
PRESIDENTE	194 193
Gagliardi	191
FARALLI 192,	
Merenda	192
Castagno	192
Votazione segreta:	
Presidente	194

La seduta comincia alle 9,30.

HELFER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno i deputati Alessandrini e Bertoldi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Gagliardi e Ricca.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 30 novembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili (1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore, onorevole Togni Giulio Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Con regio decreto-legge 3 febbraio 1910, modificato con regio decreto-legge 15 novembre 1925, venne fondato il Banco di prova per le armi da fuoco, in Gardone Val Trompia. Per l'esercizio del Banco stesso, venne costituito un Consorzio fra il comune di Brescia, il comune di Gardone Val Trompia, centri tradizionali dell'industria di armi da fuoco, da caccia e di difesa personale, e la Camera di commercio di Brescia. Nel 1921 venne poi istituita una sezione del Banco di prova nella stessa Brescia, ma, successivamente, stante la scarsa produzione locale, essa venne soppressa, e rimase, così, efficiente solo il Banco di prova di Gardone Val Trompia. Con il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, fu stabilita l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successivamente venne emanato il relativo regolamento. Conseguentemente, in data 27 novembre 1925, con decreto ministeriale, il Banco di prova assunse la denominazione di Banco nazionale di prova per le armi portatili di Gardone Val Trompia e, in seguito, aderi alla Convenzione di Bruxelles del 1924, approvata nel dicembre 1928, il cui scambio di ratifiche avvenne, peraltro, solo alcuni anni dopo.

In dipendenza di tale situazione giuridica e della situazione di fatto mano a mano determinatasi, i Ministeri competenti, in particolare quello dell'industria e commercio, hanno ritenuto opportuno di aggiornare la legislazione alle moderne esigenze – anche di garanzia – del settore interessato. Le modifiche alla legislazione precedente non sono molto rilevanti.

L'articolo 1 del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, prevede l'obbligo, per i fabbricanti, di sottoporre le armi da fuoco portatili alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località. Poiché, però, il novantasette od anche il novantotto per cento della produzione è accentrato in provincia di Brescia, probabilmente non vi saranno banchi di prova in altre provincie. L'articolo 1 prevede altresì l'obbligo del marchio anche per le armi «tipo guerra » regolamentari, nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati. Lo stesso articolo prevede infine, da parte delle dogane, l'inoltro al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco presentate per l'importazione, non marchiate o che siano munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti a norma della Convenzione internazionale.

L'articolo 2 del provvedimento prevede l'eventuale istituzione di sezioni del Banco nazionale di prova in altre località, necessità, però, che almeno per il momento non è sentita, in quanto la produzione, come ho detto, è accentrata in previncia di Brescia. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che all'approvazione del regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova debba provvedere il Ministro dell'industria e commercio, previa intesa con il Ministro della difesa.

L'articolo 3 fissa il criterio in base al quale debbono essere determinate le tariffe per le prove delle armi da fucco, e ciò in ossequio all'articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge.

L'articolo 4, concernente i punzoni-tipo, elimina implicitamente l'obbligo dell'apposizione dell'anno di fabbricazione sulle armi sottoposte alla punzonatura del Banco nazionale di prova. Non si è ritenuto infatti opportuno riportare tale norma nel disegno di legge in esame perché essa non è prevista dalla Convenzione di Ginevra ed inoltre determina generalmente la svalutazione, all'atto della vendita, delle armi risultanti di vecchia fabbricazione.

L'articolo 5 è inteso ad aggiornare l'articolo 6 della legge del 1923. Il primo comma di esso stabilisce infatti che non possano essere presentate armi al Banco di prova da chi non sia regolarmente autorizzato alla fabbricazione delle medesime, mentre il secondo comma prevede l'ammenda da lire 5.000 a lire 50 mila per arma, per coloro che commercino, espongano in vendita, o detengano in negozio, armi non munite del prescritto marchio.

L'articolo 6 riproduce la norma già contenuta nelle legge del 1923 riguardante le sanzioni per le contraffazioni ai marchi di prova.

L'articolo 7, ampliando il disposto di una norma vigente, contempla il caso di inapplicabilità della legge per le armi prodotte per conto delle Forze armate e per quelle importate dall'estero dalle Forze armate stesse.

L'articolo 8 demanda infine al regolamento, da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, le norme per l'applicazione della legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova.

Ed ora alcune considerazioni. Allo scopo di chiarire esplicitamente che il Banco nazionale di prova, di cui si parla all'articolo 1 del disegno di legge, non deve intendersi come una nuova istituzione, penso sia opportuno

aggiungere, dopo le parole: «Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) » le altre « istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925 ».

Nell'articolo 2 è detto che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, possono essere istituite sezioni del Banco di prova in altre località. Tenuto conto della attuale situazione, non mi sembra probabile il ricorso a tale facoltà; tuttavia, qualora si dovesse verificare una eventualità del genere, non trovo logica, né degna di giustificazione l'innovazione del concerto anche con il Ministro del tesoro. Proporrei pertanto di sostituire, nel primo comma di detto articolo, le parole « con i Ministri per il tesoro e per la difesa », con le altre « con il Ministro della difesa.».

Il secondo comma dell'articolo 5 recita: « Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga nei magazzini o negozi armi complete, ecc. ». A me pare che la dizione debba essere modificata, in considerazione del fatto che ci sono degli artigiani che non esitano la loro produzione se non dopo aver completato una determinata serie. Proporrei, pertanto, di sostituire le parole « detenga nei magazzini o negozi » con le altre « detenga in negozi o relativi magazzini ».

L'articolo 8 prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'applicazione della legge, in particolare di quelle concernenti il funzionamento dei Banco di prova. Poiché ritengo veramente opportuno dare adeguato posto nel Consiglio di amministrazione del Banco di prova stesso ai rappresentanti dei settori interessati, mi riservo, a conclusione della discussione, di proporre un ordine del giorno che inviti il Governo a tener conto di questa opportunità in sede di applicazione della presente norma di legge.

In conclusione mi dichiaro favorevole al disegno di legge ed invito la Commissione ad approvare il testo con le modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Prego il relatore di dare senz'altro lettura dell'ordine del giorno che intende proporre:

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. L'ordine del giorno che propongo è il seguente:

« La Commissione industria della Camera dei Deputati, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1681, considerato che il disegno stesso non modifica la struttura giuridica del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, impegna il Governo a mantenere, nelle previste disposizioni regolamentari concernenti l'amministrazione e il funzionamento del Banco stesso, l'attuale fisonomia di istituto autonomo, amministrato con adeguata rappresentanza degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

HELFER. La diligente esposizione fatta dal relatore mi pare sia più che convincente. Ritengo anche io che gli emendamenti da lui proposti si possano accettare.

Vorrei invece osservare, circa l'ordine del giorno, che mi sembra eccessiva la dizione: « impegna il Governo ».

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Credo che il Governo sia sostanzialmente d'accordo. Come ho detto, il testo del disegno di legge è un po' manchevole, perché dice che il Banco di prova nazionale di Gardone Val Trompia dovrà essere l'istituto fondamentale di esecuzione di tutte le norme contenute nel disegno di legge stesso. Però non vengono richiamati i precedenti decreti legislativi, per cui potrebbe sorgere eventualmente il dubbio che si venisse a creare un istituto completamente nuovo. Questo invece non è negli intendimenti del Ministero. Quindi è opportuno darne atto e lasciarne raccia nel verbale.

HELFER. Credo che questo concetto risponda anche ai desideri dei produttori di armi e degli enti interessati.

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Desidero sottolineare che l'essersi riportati al Banco di prova di Gardone Val Trompia non è un atto campanilistico, poiché questo istituto ha una adeguata attrezzatura fatta per iniziativa degli enti locali ed è sottoposto a tutti i debiti controlli da parte di una rappresentanza ministeriale. Inoltre le statistiche indicano che su 113.583 fucili da caccia passati al banco di prova di Gardone Val Trompia nel 1958, 83.540 erano stati prodotti appunto a Gardone Val Trompia, 28.409 nelle altre zone della provincia di Brescia, e solo 1634 erano di altra provenienza. In queste cifre sono comprese le importazioni da paesi non convenzionati.

ANDERLINI. Noi siamo d'accordo sugli emendamenti proposti dal relatore agli articoli 1 e 2. Anche per l'articolo 5 ci sembra che l'aggiunta da lui proposta renda più chiaro e preciso il contenuto. Invece, per quanto riguarda l'atricolo 8, non capisco perché dobbiamo limitarci a fare un ordine del giorno invece di inserire senz'altro nell'articolo la sostanza dell'ordine del giorno mede-

simo, stabilendo che nell'organo direttivo del Banco saranno mantenute le rappresentanze attualmente già esistenti degli enti locali e delle altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Anche io avevo considerato l'opportunità della soluzione tecnica proposta dall'onorevole Anderlini. Però ho riflettuto che non si tratta delle norme che reggono l'Amministrazione e il Consiglio dell'istituto. Quindi, in questo articolo 8, dovremmo riportare una larga parte del regolamento, mentre anche con la legislazione precedente tutto questo era demandato al regolamento.

Perciò, in linea di massima, sarei d'accordo con l'onorevole Anderlini, ma da un punto di vista pratico non credo che oggi stesso saremmo in condizioni di fissare tutto quello che possa essere necessario per la fisonomia dell'istituto.

ANDERLINI. Non comprendo perché in una legge dobbiamo far riferimento al concerto tra i vari ministeri e alla loro rappresentanza e sorvolare invece sugli altri organi.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. L'esauriente relazione dell'onorevole Togni mi esonera dal fare un'ampia illustrazione del disegno di legge presentato dal Governo. Esso del resto non fa altro che accogliere le istanze pervenute sia dalle amministrazioni interessate sia dallo stesso Banco di prova. Una esperienza ormai ultra trentennale ha suggerito le modifiche, che sono state ampiamente illustrate dal relatore, contenute nel nuevo testo in confronto al testo originario. Il Governo non si oppone agli emendamenti proposti dallo stesso relatore, così come è disposto ad accettare anche l'ordine del giorno; infatti il Governo, col testo in discussione, non intende modificare la natura e la struttura di guesto istituto.

Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Anderlini di non insistere nella proposta di emendare l'articolo 8, perché con l'impegno che il Governo assume, accettando l'ordine del giorno, sono garantite tutte le preoccupazioni e le apprensioni che possono venire da qualsiasi parte della Commissione.

PRESIDENTE. Su questa questione parleremo più particolarmente quando esamineremo l'articolo 8.

Passiamo allora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia,

nonché le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subìta deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova ».

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore, Lo emendamento che propongo è il seguente:

"Nel primo comma, dopo le parole: Gardone Val Trompia (Brescia), aggiungere istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925 ».

ANDERLINI. Noi siamo d'accordo perché, in questo modo, si ancora la legge che stiamo per votare alla legge precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui il Relatore ha dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così modificato:

«Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonché le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subìta deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla se-

zione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione – in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate J è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa ».

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. L'emendamento che propongo è il seguente:

« Sostituire le parole: di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa, con le parole: di concerto col Ministro della difesa ».

ANDERLINI. Non si potrebbe sopprimere tutto? Mi pare che sia sufficiente dire: « su proposta del Ministro per l'industria e il commercio ».

PRESIDENTE. La questione interessa anche il Ministero della difesa, tanto più che a Gardone Val Trompia si trova anche una sezione staccata dell'arsenale di Piacenza.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, di cui egli ha già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro della difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione – in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate – è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro dell'industria e il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili».

ANDERLINI. Vorrei conoscere quale sia il costo per ogni operazione di punzonatura.

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Complessivamente, comprese le munizioni e quant'altro necessario, il costo è tra le 250, 350 e 500 lire per ogni fucile, a seconda dei vari tipi; per ogni pistola è di lire 150. Inoltre ci sono cento lire di bollo. L'insieme del volume di bilancio è sulla cinquantina di milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabgricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga nei magazzini o negozi armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda di lire 5.000 a lire 50.000 per arma ».

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. L'emendamento che propongo è il seguente:

«Sostituire le parole: detenga nei magazzini o negozi, con le altre: detenga in negozi o relativi magazzini ».

PRESIDENTE. Con questo emendamento si configura, in sostanza, il magazzino commerciale. In altri posti queste armi non possono essere tenute, perché intervengono le norme di pubblica sicurezza.

Pongo in votazione l'emendamento di cui il relatore ha dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta, pertanto, così formulato:

«Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

«Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di Enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova, la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi».

Il relatore ha presentato l'ordine del giorno di cui ha dato lettura. L'onorevole Anderlini propone che le esigenze esposte dal relatore siano sancite nel testo della legge. A me, a dire il vero, dopo le osservazioni fatte dal relatore e dopo le assicurazioni date dal Governo, sembra che la questione potrebbe considerarsi superata.

ANDERLINI. Insisto, perché mi pare che sia compito del legislatore definire la propria posizione. Noi ricorriamo agli ordini del giorno in casi estremi, quando cioè una legge è stata già approvata dal Senato ed è urgente vararla, oppure quando – per ragioni di altra

natura – non se ne possa fare a meno. Qui siamo nella sede più adatta per stilare un testo che risponda alle esigenze fondamentali che tutti riconosciamo. Non capisco perché non si debba apportare un modestissimo emendamento.

PRESIDENTE. La cosa più opportuna è che il relatore e l'onorevole Anderlini si mettano d'accordo su un testo di vicendevole sodisfazione. Sospendo, quindi, la seduta per pochi minuti.

(La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,25).

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. L'emendamento concordato, sostituente l'ordine del giorno da me presentato in precedenza, e che pertanto ritiro, tende a far sì che nel consiglio di amministrazione abbiano adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati. Per quanto concerne l'insieme delle caratteristiche dell'istituto, abbiamo inoltre l'assicurazione del rappresentante del Governo che sarà provveduto in sede di regolamento.

PRESIDENTE. L'emendamento che il relatore, d'accordo con l'onorevole Anderlini, propone è il seguente:

« Aggiungere, dopo le parole: Banco di prova, le parole: nel Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati ».

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio. A nome del Governo ho già dichiarato, in sede di discussione generale, che il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione non apporta alcuna modifica alla attuale struttura del Banco di prova; perciò, non sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore ed accolto dal rappresentante del Governo.

(E approvato).

L'articolo 8, rimane, pertanto, così formulato:

«Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con il Ministro della difesa, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova – nel

cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli Enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati — la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia (1642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia ».

La Commissione Bilancio, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, non lo ha ancora inviato. Ritengo, comunque, che potremmo iniziare frattanto la discussione generale del disegno di legge.

DAL FALCO, *Relatore*. Stante la delicatezza della materia, sarei dell'avviso di aspettare il parere della Commissione Bilancio, prima di iniziare l'esame del provvedimento. Proporrei, pertanto, un breve rinvio.

PRESIDENTE. La proposta del relatore è apprezzabile e rivela lo scrupoio che lo anima. Considerato, però, che la Commissione Bilancio non ha ancora esaminato il provvedimento e che i termini della proroga accordata per l'invio del parere scadono domani, penso sia molto probabile che la stessa Commissione non voglia avvalersi della facoltà concessale. Ecco dunque perché, anche ai fini della economia dei nostri lavori, sarebbe opportuno che l'onorevole Dal Falco svolgesse la sua relazione, con l'intesa di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione generale.

GAGLIARDI. Mi siano consentite due osservazioni. La prima è questa: trattandosi di un disegno di legge, mi sembra assurdo pensare che il Governo abbia sottoposto il mede-

simo all'approvazione del Parlamento senza aver provveduto la copertura di un eventuale onere a carico dello Stato. La seconda osservazione riguarda il contenuto del richiesto parere della Commissione Bilancio. Penso infatti che nessuno di noi riesca ad immaginare che cosa potrebbe dire detta Commissione sul disegno di legge in esame, dato che esso non ha alcuna attinenza con il settore di competenza della Commissione bilancio stessa. Lo scopo del provedimento è quello di autorizzare la camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, che ne ha fatto formale richiesta, ad elevare in misura superiore al massimo fissato dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, l'aliquota camerale, onde destinare al finanziamento delle opere di ampliamento della zona industriale e del porto di Marghera il gettito relativo.

C'è, quindi, veramente da chiedersi perché mai la Presidenza della Camera abbia ritenuto competene la Commissione bilancio ad esprimere il proprio parere su di un provvedimento del genere.

FARALLI. Sono contrario alla proposta del relatore di rinviare la discussione del disegno di legge solo perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione biliancio. Condivido, invece, il pensiero dell'onorevole Gagliardi. Effettivamente, non si comprende quale possa essere la competenza della Commissione Bilancio in materia di finanziamento locale. La verità è che la Commissione Bilancio vorrebbe esaminare tutti i provvedimenti inerenti la vita economica del paese senza tenere alcun conto delle effettive funzioni della nostra Commissione. Orbene, è veramente spiacevole constatare come si voglia ad ogni costo minimizzare l'importanza della Commissione Industria, per la qual cosa ritengo che si possa senz'altro discutere il disegno di legge trascurando il deliberato mancato invio del parere da parte della Commissione Bilancio, parere che oltre tutto non è indispensabile.

PRESIDENTE. È mio dovere ricordare i vincoli di collaborazione esistenti fra le varie Commissioni.

MERENDA. Allo stato attuale delle cose, non ritengo che si debba stare a sottilizzare se la Presidenza della Camera abbia fatto bene o male ad investire la Commissione Bilancio dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione; occorre prendere atto che il parere stesso non è ancora pervenuto e che, non essendo decorsi i termini, a norma di regolamento si deve attendere.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 40 del regolamento della Camera. Esso stabilisce che quando un disegno di legge importi un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione del bilancio esprima il suo parere scritto o motivato nei termini dell'articolo 31 terzo comma del regolamento. (Nel nostro caso, per quanto l'onorevole Gagliardi dica, un certo onere dello Stato esiste). Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie » evvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

D'altra parte l'articolo 31, al terzo comma, stabilisce che la Commissione del bilancio entro un termine che non potrà superare gli otto giorni di seduta effettiva della Commissione stessa, deve dare il proprio parere sulle conseguenze finanziarie, e, qualora nel detto termine non sia emesso il parere, s'intende che la Commissione bilancio non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale dal regolamento. Qualora il termine massimo debba essere superato per eccezionali circostanze, il Presidente della Commissione bilancio, d'accordo col Presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Ora, ho già ricevuto dal Presidente della Commissione bilancio una richiesta di proroga, e questo, per prassi ormai consolidata, impone una proroga del termine per un periodo di almeno otto giornate di seduta. Tale termine, ripeto, viene a scadere domani.

CASTAGNO. Senza voler fare nessuna obiezione sulla competenza del Presidente della Camera, che nella sua alta saggezza ha ritenuto di inviare il disegno di legge per il parere alla Commissione bilancio, rilevo che l'articolo 40 del regolamento prevede il caso che un disegno di legge importi un aumento dell'onere finanziario dello Stato. Ma in questo caso non c'entrano né le entrate né le uscite dello Stato. Non vedo, quindi, perché debba chiedersi il parere della Commissione bilancio. Caso mai, è stato un piccolo errore del Presidente della Camera richiedere questo parere.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad approfondire un po' di più la questione. Ritengo che, in questo caso, forse, avvertiranno che non si tratta di errore.

DAL FALCO, Relatore. Se ci poniamo sul piano puramente regolamentare, mancano ancora 24 ore per la scadenza del termine. Dobbiamo proprio oggi ritenere inutile tale parere, dal momento che il Presidente della Camera lo ha invece ritenuto necessario? Sarebbe, oltre tutto il resto, un atto – non voglio essere frainteso - di scarso riguardo verso il Presidente della Camera. Mi preme sottolineare questo aspetto procedurale, che non investe per nulla il contenuto del disegno di legge. Però faccio rilevare che, su questa materia della zona industriale, creeremmo un precedente che si distacca dalla normale procedura e, probabilmente, potremmo trovarci a dovere affrontare, in seguito, altri problemi, che non saremmo più nelle migliori condizioni per superare. Abbiamo, quindi, un motivo di opportunità, per arrivare con maggior speditezza al risultato.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad accettare quanto già ho proposto, sin dall'inizio, in via conciliativa.

Oggi il relatore svolga la sua relazione, poi rinvieremo la discussione a venerdi prossimo. Se sarà pervenuto il parere, ne terremo conto, altrimenti procederemo senz'altro, dato che i termini saranno scaduti, alla votazione del disegno di legge.

FARALLI. Noi possiamo essere d'accordo su questa soluzione, purché resti ben chiaro che questo lo facciamo né per dovere né per opportunità, ma per una cortesia, in quanto non si tratta di un problema che interferisca nelle finanze dello Stato.

DAL FALCO, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame muove da considerazione di carattere anche storico su quelle che sono state le vicende relative alla zona industriale di Marghera, dato lo sviluppo enorme che essa ha determinato per la regione veneta in generale e per la parte orientale in particolare.

I dati statistici esposti nella relazione hanno un valore positivo, perché stanno a indicare che tra le zone industriali quella del porto di Marghera ha avuto il maggior successo e il maggiore sviluppo. Questo sviluppo è comincialo nel 1926 e si è protratto con varie vicende negli anni precedenti la guerra. È continuato anche nel dopoguerra, tanto che vi sono esempi di stabilimenti avviati anche indipendentemente da quella che poteva essere la condizione che si auspicava per la creazione di nuove industrie nell'area della zona industriale.

Secondo il disegno di legge sottoposto al nostro esame, per procedere all'ulteriore ampliamento della zona industriale, la somma preventivata in 17 anni si aggira sugli undici miliardi, necessari per la costruzione di quelle che possiamo chiamare le strutture complementari, indispensabili per affrettare, agevolare e stimolare l'ulteriore sviluppo.

Questi 11 miliardi, secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, sono articolati in questo modo: quattro miliardi nei primi quattro anni; gli altri sette miliardi dovrebbero essere acquisiti nel periodo che arriva fino alla conclusione dei 17 anni complessivi, coi proventi ricavati dalla vendita delle aree.

Il punto di maggiore interesse su cui si fonda il disegno di legge, è l'acquisizione dei quattro miliardi necessari per i primi quattro anni. All'uopo si prevede che due miliardi dovrebbero venire dallo Stato per opere pubbliche in generale. In questo senso, anzi, risulta che ci sono già degli impegni specifici del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere atte a creare la promessa indispensabile per lo sviluppo della zona industriale.

Il problema che ci riguarda in maniera più diretta è quello del reperimento degli altri due miliardi. Questa somma sarà reperita attraverso l'istituzione di un consorzio del quale facciano parte l'ente del porto, la Camera di commercio, il comune e la provincia. Comune, provincia ed ente del porto hanno già sottoscritto una parte della somma. Il resto dovrebbe essere acquisito mediante aumento nella misura del 0,20 per cento dell'aliquota, finora prevista nel 0,875 per cento, dell'imposta stabilita per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia; aliquota che arriverebbe così a 1,075 per cento. Dato che la Camera di commercio, l'ente del porto, la provincia e il comune hanno già aderito a questo consorzio, coloro che saranno i contribuenti di questo aggravamento dell'aliquota hanno già dichiarato, in termini molto espliciti, che ben volentieri andranno incontro al nuovo onere, in quanto tuntte le categorie interessate riceveranno un vantaggio concreto dall'ampliamento progettato.

È però necessario procedere con legge all'aumento dell'aliquota, in quanto con una altra legge era stata fissata precedentemente l'aliquota dello 0,875. A questo provvede appunto il disegno di legge in esame che il relatore raccomanda all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Come d'intesa, ascoltata la relazione dell'onorevole Dal Falco, rinvio alla prossima seduta la discussione generale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili » (1681):

Present	ti e votanti		. ;	32
Maggio	ranza .		. :	17
Voti	favorevoli		31	
\mathbf{Voti}	contrari		1	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadeo, Anderlini, Battistini, Biaggi Nullo, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Cremisini, Colleoni, Dal Falco, De' Cocci, De Marzio Ernesto, Diaz Laura, Dosi, Faralli, Fasano, Graziosi, Gullotti, Helfer, Lama, Lombardi Ruggero, Longo, Menchinelli, Merenda, Musto, Origlia, Roselli, Tognoni, Togni Giulio Bruno, Trombetta e Vacchetta.

E in congedo:

Lucifero.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI